

§ 879. - D.M. 10 ottobre 1988 n. 474. Norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse (G.U. 9 novembre 1988 n. 263).

Art. 1. (Campo di applicazione). - 1. Le norme del presente decreto applicano al trasporto marittimo di acqua potabile, di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili.

Art. 2. (Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione). 1. L'autorizzazione per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, distinti per acqua potabile e sostanze alimentari idrosolubili e per sostanze alimentari liposolubili, viene rilasciata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente previo accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 5.

2. Le navi autorizzate ai sensi del comma 1 devono essere impiegate esclusivamente per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, pena la revoca dell'autorizzazione.

3. Le navi autorizzate al trasporto delle sostanze alimentari idrosolubili noti possono essere utilizzate per il trasporto promiscuo e/o alternativo delle sostanze alimentari liposolubili e viceversa.

Art. 3. (Modalità della domanda di autorizzazione). - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, diretta contestualmente al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità, deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'armatore;
b) gli estremi di identificazione della nave cisterna;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari liquide al cui trasporto si intende destinare la nave cisterna.

2. Alla domanda deve essere allegata:

a) la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano navale con l'indicazione del tipo di abilitazione e degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle speciali;

b) la documentazione concernente le caratteristiche tecnico-costruttive della nave, riferita in particolare agli impianti ed alle strutture delle cisterne nonché ai relativi materiali di costruzione o di rivestimento impiegati, correlata da piani generali in scala non inferiore a 1:100, da notizie sui principali servizi generali di bordo di rilevanza ai fini igienico-sanitari, nonché dall'indicazione dei criteri tecnici e delle modalità delle operazioni di sanificazione delle cisterne.

Art. 4. (Adeguamento al regime autorizzativo). - 1. Le navi cisterna di nuova costruzione, da destinare al trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, sono soggette al regime autorizzativo indicato all'art. 3.

2. Le navi cisterna adibite al trasporto delle sostanze alimentari di cui all'art. 1, sono tenute ad uniformarsi al regime autorizzativo di cui all'art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. E' consentito alle navi in esercizio per il trasporto di sostanze non alimentari che non abbiano

superato dieci anni di età, l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1.

4. L'adeguamento di cui al comma 3 per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1 è altresì consentito alle navi acquistate all'estero, che non abbiano superato i dieci anni di età, e che siano state già adibite al trasporto di sostanze liquide alimentari.

5. I lavori di trasformazione, documentati da specifica tecnica e da disegni illustrativi da allegare alla domanda di cui all'art. 3, devono essere sottoposti al preventivo esame della commissione tecnica di cui all'art. 5.

Art. 5. (Commissione tecnica). - 1. E' istituita una commissione tecnica di durata quadriennale composta da un dirigente tecnico del Ministero della marina mercantile, con funzione di presidente, da un rappresentante del ruolo tecnico dello stesso Ministero, da due rappresentanti del ruolo tecnico del Ministero della sanità appartenenti rispettivamente alla Direzione generale dei servizi per l'igiene pubblica e alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione nonché da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Essa può avvalersi della collaborazione di un rappresentante del Registro italiano navale, del locale ispettorato e del medico dell'ufficio di sanità marittima competente per il porto in cui si trova la nave cisterna.

2. La commissione sulla base della documentazione acquisita agli atti dai Ministeri della marina mercantile e della sanità, deve accertare, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo, l'idoneità tecnico sanitaria della nave cisterna al trasporto delle sostanze di cui all'art. 1.

3. La commissione è nominata con decreto interministeriale del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente.

4. Gli oneri comunque connessi all'attività della commissione, ivi comprese le spese di viaggio e soggiorno, nonché l'indennità di missione nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Ilo Stato, sono a carico della società richiedente.

Art. 6. (Durata dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 ha durata quadriennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, previa nuova ispezione da parte della commissione di cui all'art. 5.

2. Nel caso in cui la nave, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, venga sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione che interessino gli impianti del carico, l'autorizzazione deve comunque essere rinnovata.

Art. 7. (Requisiti delle navi cisterna). - 1. Le navi cisterna devono avere i seguenti requisiti tecnico-sanitari:

A) *Cisterne del carico* (1).

a) serbatoio ad unico o più comparti separati da diaframmi verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo che le operazioni di

pulizia, disinfezione e lavaggio si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa defluire senza ristagni;

b) boccaporti o passi d'uomo di adeguate dimensioni per un facile accesso all'interno, forniti di sistemi di chiusura a tenuta, muniti di idonee guarnizioni e che consentano l'applicazione di sigilli; le mastre dei boccaporti devono avere una altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle cisterne in relazione all'assetto della nave;

c) bocche e/o attrezzature mobili di lavaggio in numero tale da poter rendere la sanificazione a getto sotto pressione il più uniforme ed efficace in ogni punto dei serbatoi e che consentano l'applicazione di sigilli;

d) pareti o superfici interne e strutture varie, come boccaporti, bocche di lavaggio, tubisonda, tubazioni, valvole, raccorderia, guarnizioni, comunque destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, costituite o rivestite da materiali rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo ai materiali destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, come modificato da ultimo con D.M. 7 agosto 1987 n. 395;

e) dispositivi di attacco per il carico delle sostanze alimentari di cui all'art. 1 con caratteristiche tali da consentire facilmente la detersione, la disinfezione ed il lavaggio; i punti di attacco di carico e scarico devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne;

f) valvole di tipo sanitario che consentano l'applicazione di sigilli; per «valvola di tipo sanitario» deve intendersi un particolare sistema di intercettazione strutturato secondo criteri tali da risultare facilmente smontabile, disinfettabile e lavabile;

g) raccorderia, guarnizioni ed ogni altro accessorio della cisterna e degli impianti di carico e scarico strutturati ed applicati in maniera tale da evitare ristagni;

h) adeguati dispositivi di sanificazione a getto;

i) eventuali tubazioni non facenti parte dell'impianto di carico e scarico, passanti per motivi tecnici attraverso la cisterna stessa, devono essere protette da altre tubazioni di acciaio inossidabile, rispondente ai requisiti del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, modificato da ultimo con D.M. 7 agosto 1987 n. 395.

B) *Giranti delle pompe di carico e scarico.*

Le pompe di carico e scarico devono essere in acciaio inossidabile del tipo previsto dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 come modificato da ultimo con D.M. 7 agosto 1987 n. 395, ovvero

nel caso di navi esistenti, costituite o rivestite di materiali rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa predetta.

C) *Manichette.*

Le manichette del carico e dello scarico devono essere costituite da materiali conformi alle norme di cui al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato da ultimo con D.M. 7 agosto 1987 n. 395.

D) *Impianto di imbarco-sbarco zavorra.*

L'impianto di imbarco-sbarco zavorra deve essere completamente indipendente da quello del carico ed in nessun punto ad esso connesso.

E) *Doppi fondi.*

Nel caso di navi dotate di doppi fondi nella zona del carico, questi dovranno contenere, qualora necessario, esclusivamente acqua di zavorra

F) *Sfoghi d'aria.*

Ogni cisterna deve essere dotata di tubi di sfogo d'aria di adeguata altezza provvisti all'estremità di dispositivi atti ad impedire eventuali inquinamenti

(1) Cfr. anche l'art. 40 del Reg. CEE 5 febbraio 1979 n. 355/79, che così dispone: « 1. I prodotti oggetto del presente titolo possono essere collocati o trasportati soltanto in recipienti:

a) puliti all'interno;

b) che non esercitino un'azione nociva sull'odore, sul gusto o sulla composizione del prodotto in questione;

c) composti o rivestiti internamente di materiali ammessi al contatto delle derrate alimentari;

d) destinati unicamente a contenere o trasportare prodotti alimentari

2. L'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare:

a) la conservazione delle caratteristiche organolettiche e della composizione dei prodotti;

b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti.

3. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui al presente titolo sono contrassegnati in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa procedere ad una rapida identificazione del loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, per i recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella della partita, purché tale partita sia nettamente separata dalle altre.

4. Può essere previsto che i recipienti adibiti al trasporto, specie le autocisterne, i carri-cisterna e le navicisterne, rechino in un punto ben visibile e in caratteri indelebili:

a) una menzione che indichi che tali recipienti sono ammessi per il trasporto delle bevande o dei prodotti alimentari;

b) delle istruzioni speciali per la loro pulizia».

Art. 8. (Navi cisterna della marina militare). - La normativa del presente decreto non si applica alle navi cisterna della marina militare.